Prot. n. 0006043 del 18/01/2023 - Rep. n. 86/2023 Decreti - UOR: SI000025 - Classif. VII/1

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE PERSONALE E
RISORSE FINANZIARIE
SETTORE RISORSE UMANE
Reclutamento e Concorsi
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 261535-587 Email

OGGETTO: modifica del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università del Piemonte Orientale;
VISTA la Legge 09/05/1989, n. 168;
VISTA la Legge 04/11/2005, n. 230 "Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari" e in particolare l'art. 1 comma 9;
VISTA la Legge 30/12/2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 24;
VISTO il D.M. n. 243/2011 "Criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di cui all'art. 24, comma 2, lettera c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240";
VISTO il D.M. 242/2011 "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il D.M. 344/2011 "Criteri per la disciplina, da parte degli Atenei, della valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato";
VISTA la Legge 06/11/2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la Legge 11/09/2020, n. 120 di conversione con modificazioni del D.L. n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
VISTO il D.R. Rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021 di emanazione del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della legge 30.12.2010 n. 240";
CONSIDERATO che nel predetto Regolamento è stato previsto, all'art. 2 che "Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno, svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato (...omissis...) con regime di impegno a tempo definito, svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno";
CONSIDERATO che la suddetta disposizione contrasta con quanto prescritto dall'art. 12 comma 5 del vigente Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240, emanato con D.R. Rep. n. 1378/2021 del 28/09/2021, il quale dispone che "I Ricercatori di entrambe le tipologie svolgono attività di

didattica frontale; i Ricercatori con regime di impegno a tempo pieno, fino ad un massimo di 80 ore annue; i Ricercatori con regime di impegno a tempo definito, fino ad un massimo di 60 ore annue";

TENUTO CONTO inoltre delle recenti modifiche della Legge 30.12.2010, n. 240, relative alle modalità di svolgimento delle attività di didattica;

CONSIDERATO quindi necessario provvedere ad una modifica dell'art. 12 comma 5 del "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240", nel testo di seguito riportato: "Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno";

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 12/2022/6.7 del 28/11/2022, ha espresso parere favorevole in merito alla modifica, nel testo sopra riportato, del vigente "Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240";

CONSIDERATO che il Senato Accademico, nella seduta del 22/11/2022, ha approvato il testo del *Regolamento per il conferimento degli incarichi di docenza, dei contratti di insegnamento, di didattica integrativa e supporto alla didattica*;

ESAMINATO ogni opportuno elemento

DECRETA

1. Di emanare nel testo allegato, il "*Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240*".

2. Il Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web e all'Albo di Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Gian Carlo AVANZI)

VISTO
LA RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE UMANE
(ANNALISA BARBALE)

VISTO
LA DIRIGENTE DELLA DIVISIONE PERSONALE E RISORSE FINANZIARIE
(ELISABETTA ZEMIGNANI)

VISTO
Il RESPONSABILE RECLUTAMENTO E CONCORSI
(DENIS CERNUTO)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30.12.2010 N. 240.

INDICE DEGLI ARTICOLI:

1. **AMBITO DI APPLICAZIONE**
2. **NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITÀ**
3. **TIPOLOGIE CONTRATTUALI**
4. **REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI**
5. **RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE**
6. **COPERTURA FINANZIARIA**
7. **COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI**
8. **PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE**
9. **BANDO DI SELEZIONE**
10. **APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA**
11. **STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO**
12. **SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**
13. **TRATTAMENTO ECONOMICO**
14. **REGIME DELLE INCOMPATIBILITÀ E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE**
15. **PROROGA DEL CONTRATTO**
16. **RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**
17. **CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO**
18. **CHIAMATA DIRETTA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO**
19. **DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**
20. **PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE**

ART. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e in accordo con i principi generali enunciati dalla Carta Europea dei Ricercatori, dello Statuto e del Codice Etico di Ateneo, le procedure pubbliche di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai Ricercatori a tempo determinato.

ART. 2
NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO E FINALITA'

1. Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università ed il Ricercatore è disciplinato da un contratto di lavoro subordinato, a tempo determinato conferito ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale.
2. La stipula dei contratti è finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché attività di verifica dell'apprendimento.
3. L'attività di ricerca può essere svolta nell'ambito di uno specifico progetto di ricerca.

ART. 3
TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1. L'Ateneo può stipulare contratti a tempo determinato di due tipologie:
- contratti definiti di tipologia A) di durata triennale prorogabili per non più di due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte;
- contratti definiti di tipologia B) triennali, riservati ai candidati in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4 comma 2.

2. Entrambe le tipologie contrattuali possono prevedere il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito; l'impegno orario annuo complessivo per lo svolgimento dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
3. I contratti di tipologia A) possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse.
4. I Ricercatori di Area medica, titolari di contratti di tipologia A) o di tipologia B), possono svolgere attività assistenziale, con le modalità e nei limiti previsti dagli accordi vigenti tra l'Università e le Aziende o le Strutture Sanitarie.

ART. 4
REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

1. Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione per i contratti di tipologia A) i candidati italiani o stranieri in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero, ovvero, per i settori interessati, in possesso del Diploma di Specializzazione medica.
2. Alle selezioni per i contratti di tipologia B) possono partecipare i soggetti che, oltre al possesso del titolo di dottore di ricerca:
- abbiano conseguito l'Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore di prima fascia o di seconda fascia;

Oppure
- abbiano usufruito per almeno tre anni, anche non consecutivi:

a) di contratti di tipologia A);
b) di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6, Legge 27.12.1997, n. 449 o ai sensi dell'art. 22, Legge 30.12.2010, n. 240;
c) di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4, Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri;
d) di contratti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge 04.11.2005, n. 230.
Ai fini della maturazione del periodo minimo triennale i servizi prestati nelle voci a) b) c) e d) sono cumulabili.
3. Per i settori interessati possono partecipare alle selezioni per i contratti di tipologia B) i soggetti in possesso del Diploma di specializzazione medica.
4. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
5. Non possono partecipare alle procedure di selezione:
A) i soggetti già assunti a tempo indeterminato come Professori universitari di prima o di seconda fascia o come Ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
B) coloro che hanno in essere o che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;
C) coloro i quali, al momento della presentazione della domanda hanno un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che richiede l'attivazione del posto o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

ART. 5
RICHIESTE DI ATTIVAZIONE DELLE SELEZIONI E LORO APPROVAZIONE

1. Le richieste di attivazione delle procedure sono deliberate dai Consigli di Dipartimento in composizione ristretta ai Professori di ruolo e ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato.
2. Le richieste di attivazione devono contenere le seguenti indicazioni:
a) le motivate esigenze di carattere scientifico e didattico;
b) la tipologia di contratto;
c) il Settore Concorsuale e l'eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
d) il Dipartimento di afferenza;
e) la sede di svolgimento delle attività;
f) il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
g) le attività di ricerca e gli obiettivi di produttività scientifica, con le indicazioni (eventuali) dello specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto;
h) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenuto conto dell'impegno orario del titolare del contratto;
i) l'eventuale svolgimento di attività clinico assistenziale, in regime di convenzione, con indicazione della Struttura sanitaria presso cui detta attività potrà essere svolta e degli specifici

requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa;

j) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;

k) l'indicazione della lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza;

l) le modalità di copertura finanziaria del posto ai sensi del successivo art. 6.

3. Il Consiglio di Amministrazione approva le proposte di attivazione delle procedure selettive. In caso di attivazione di selezioni a posti di Ricercatore di tipologia B) il Consiglio di Amministrazione verifica il rispetto dei criteri per la formulazione delle proposte di utilizzo dei Punti Organico, secondo le Linee Guida definite dal Consiglio di Amministrazione stesso.

ART. 6
COPERTURA FINANZIARIA

1. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico ente, è assicurata, in tutto o in parte, con le risorse a disposizione dei Dipartimenti proponenti.
2. La copertura finanziaria, comprensiva degli oneri a carico ente può inoltre essere assicurata, in tutto o in parte:

A) con fondi derivanti da specifici programmi e/o progetti di ricerca in cui sia prevista la possibilità di attivare contratti per Ricercatori a tempo determinato;

B) con fondi derivanti dalla stipula di apposite convenzioni con enti esterni, pubblici o privati; le predette convenzioni devono prevedere necessariamente la clausola della fideiussione a prima richiesta a garanzia del credito per l'Ateneo e l'onere, in capo al sottoscrittore, di sostenere gli eventuali miglioramenti economici disposti dalla normativa statale. La durata delle convenzioni deve essere almeno pari alla durata del contratto da stipulare con il Ricercatore a tempo determinato e la fideiussione deve essere di pari durata.

3. Il Consiglio di Amministrazione può, in determinati casi, e con motivata deliberazione, stabilire che l'ente o il soggetto finanziatore non stipuli apposita fideiussione.

ART. 7
COMPOSIZIONE E NOMINA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Le Commissioni giudicatrici sono composte da tre Professori di ruolo di prima e di seconda Fascia appartenenti al Settore Concorsuale oggetto della procedura; in caso di disponibilità numerica nel Settore Concorsuale, a livello nazionale, inferiore a dieci componenti, le Commissioni giudicatrici potranno essere composte anche da Professori appartenenti al relativo macro Settore Concorsuale.
2. I componenti della Commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione scientifica:

a) per i Professori di prima fascia è richiesto il possesso dei requisiti relativi agli indicatori per far parte delle Commissioni dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, con raggiungimento del valore-soglia in almeno due indicatori sui tre previsti dalla normativa vigente;

b) per i Professori di seconda fascia, è richiesto il possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia ovvero, il possesso dei requisiti relativi agli indicatori previsti per l'abilitazione ai ruoli di Professore di prima fascia.

3. La Commissione è formata a maggioranza da docenti esterni all'Ateneo; uno dei componenti, Professore di prima o seconda fascia, è designato direttamente dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto l'attivazione della procedura; i restanti due componenti, più un componente

supplente, sono individuati mediante sorteggio, da effettuarsi presso l'Amministrazione Centrale, nell'ambito di una rosa di cinque Professori esterni all'Ateneo (di cui quattro di Prima fascia e uno di seconda fascia) individuati dal Dipartimento. I primi due sorteggiati sono designati commissari effettivi, il terzo sorteggiato è designato commissario supplente.

4. Il possesso dei requisiti da parte dei docenti stranieri eventualmente individuati dai Dipartimenti, è attestato dai Consigli di Dipartimento proponenti.

5. I docenti da sorteggiare sono individuati, ove possibile, nel rispetto del principio della parità di genere.

6. A garanzia del principio della rotazione del personale, l'incarico di commissario nell'ambito delle procedure indette dall'Università del Piemonte Orientale, è limitato alla partecipazione a due Commissioni all'anno, estendibile a tre per i settori a ridotta consistenza numerica, considerando nel conteggio le procedure a posti da Ricercatore a tempo determinato sia di tipologia A) che di tipologia B).

7. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi. Non possono far parte delle Commissioni:

a) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della Legge 240/2010;

b) coloro che abbiano tra loro e/o con i candidati un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso o un rapporto di coniugio, di unione civile o di convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20.05.2016 n. 76;

c) coloro che siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, di cui al capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 1, comma 46, Legge 06.11.2012, n. 190);

d) coloro che abbiano rapporti di collaborazione con i candidati che presentino caratteri di sistematicità, stabilità, continuità tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale o ad una comunione di interessi economici nascenti da una stabile collaborazione professionale. Prefigura causa di incompatibilità la circostanza per cui uno dei commissari risulti coautore di oltre il 30% della produzione scientifica complessiva di uno dei candidati.

8. Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Rettorale, emanato nei trenta giorni successivi alla scadenza del bando; il decreto di nomina è pubblicato sul sito web di Ateneo. Dal giorno successivo alla pubblicazione, sul sito di Ateneo, del Decreto Rettorale di nomina decorre il termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali istanze di ricusazione dei componenti della Commissione da parte dei candidati.

ART. 8
PROCEDURA DI SELEZIONE E LAVORI DELLA COMMISSIONE

1. La selezione per il conferimento dei contratti di Ricercatore di cui all'art. 3, si svolge mediante una procedura che assicuri la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

2. Sono esclusi esami scritti e orali ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera. La prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.

3. La Commissione giudicatrice, nella seduta preliminare, predetermina i criteri per la valutazione preliminare dei candidati ai sensi del D.M. n. 243 del 25.05.2011, nonché i criteri per l'attribuzione dei punteggi sui titoli e su ciascuna delle pubblicazioni presentate.

La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo

attribuibile:
a) attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 10 e 25;
b) attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 60 e 85;
c) attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10.
4. La somma dei punteggi delle voci a, b e c deve essere pari a 100.
5. I candidati sono collocati in graduatoria solo se raggiungono, all'esito della valutazione, almeno 70 punti.
6. I criteri di valutazione sono resi pubblici sul sito web di Ateneo per almeno 5 giorni prima della prosecuzione dei lavori.
7. La valutazione preliminare dei candidati prevede l'espressione di un motivato *giudizio collegiale* analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato; a seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10% e il 20%, e comunque in misura non inferiore alle sei unità, sono convocati per sostenere una discussione pubblica con la Commissione sui titoli e le pubblicazioni; i candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. La Commissione, a conclusione della discussione pubblica, attribuisce ai titoli e ciascuna delle pubblicazioni presentate un punteggio sulla base di criteri stabiliti in sede preliminare.
8. L'elenco dei candidati ammessi alla discussione è pubblicato sul sito web di Ateneo, con almeno 20 giorni di preavviso.
9. La validità della graduatoria è limitata alla copertura del posto bandito. Nella sola ipotesi in cui i candidati chiamati non prendano servizio questa verrà estesa ai candidati successivi.
10. La Commissione può svolgere i lavori di valutazione anche mediante strumenti telematici di lavoro collegiale. Tali strumenti devono garantire la contestualità e la collegialità delle decisioni.
11. Le discussioni sui titoli e le pubblicazioni possono svolgersi anche in videoconferenza. Tale seduta deve svolgersi in forma pubblica con modalità che consentano la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate e la controllabilità della postazione per tutta la durata della prova.
12. Le Commissioni devono concludere i lavori di valutazione entro tre mesi dalla data di emanazione del Decreto Rettorale di nomina. Il Rettore, per comprovati ed eccezionali motivi, può prorogare, per una sola volta e per non più di 2 mesi, il termine per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si concludano entro il termine della proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei commissari ai quali sono imputabili le cause del ritardo.

ART. 9
BANDO DI SELEZIONE

1. Il bando di selezione deve indicare:
a) le modalità telematiche d'invio delle domande con allegati titoli e pubblicazioni;
b) la tipologia del contratto;
c) il regime di impegno a tempo pieno o definito;
d) l'indicazione del Settore Concorsuale e di un eventuale profilo, esclusivamente tramite indicazione di uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
e) il Dipartimento di afferenza e la sede;
f) le attività di ricerca, con eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca cui è collegato il contratto e tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
g) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti tenuto conto

dell'impegno orario del titolare del contratto;
h) lo svolgimento di attività clinico assistenziale, se prevista, con l'indicazione della Specializzazione medica principale e di quelle equipollenti, richieste per lo svolgimento di tale attività;
i) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
j) indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
k) i diritti e doveri del Ricercatore a tempo determinato e il relativo trattamento economico e previdenziale.
2. L'avviso di indizione è trasmesso al Ministero della Giustizia ai fini della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami"; il bando è pubblicato sul sito web di Ateneo e pubblicizzato sui siti web del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.
3. I termini per la presentazione delle candidature non possono essere inferiori a trenta giorni e decorrono da quello successivo alla pubblicazione dell'avviso di indizione nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie Speciale, "Concorsi ed Esami".

ART. 10
APPROVAZIONE ATTI E PROPOSTA DI CHIAMATA

1. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale entro trenta giorni dal loro ricevimento. Il Rettore, nel caso in cui riscontri irregolarità o vizi di forma, può rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine per provvedere in merito.
2. Con il decreto di approvazione atti è dichiarato il candidato vincitore ed è inoltre approvata la graduatoria di merito.
3. Il Dipartimento entro 60 giorni dalla data del decreto di approvazione degli atti, formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia.
4. Il Rettore, nel caso in cui il Dipartimento non proceda alla chiamata entro la suddetta data, può assegnare al Dipartimento un ulteriore termine di trenta giorni entro cui provvedere alla deliberazione.
5. Il Dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, può stabilire di non procedere alla chiamata, dandone congrua motivazione. In questo caso il Consiglio di Amministrazione, valutata la motivazione, può considerare la possibilità di attribuire nuovamente i Punti Organico al Dipartimento ovvero di ridestinarli.
6. Le proposte di chiamata sono approvate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 11
STIPULA E CONTENUTO DEL CONTRATTO

1. Il candidato vincitore, in seguito all'approvazione definitiva della proposta di chiamata, è invitato a stipulare il contratto di lavoro. Il candidato può richiedere il differimento della presa di servizio per giustificati motivi, per un massimo di 90 giorni.
2. Il contratto è sottoscritto dal Ricercatore e dal Rettore e riporta le seguenti indicazioni:
a) la tipologia di contratto attribuito, il regime di impegno previsto, la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
b) il Dipartimento di afferenza e la sede di lavoro;

c) il Settore Concorsuale e il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento;
d) le attività di didattica, di didattica integrativa e di supporto agli studenti;
e) le attività di ricerca anche nell'ambito del progetto/programma indicato nel bando di selezione;
f) il trattamento economico complessivo;
g) il trattamento previdenziale e assistenziale;
h) le cause di risoluzione del contratto.

3. L'inizio del rapporto di lavoro è inoltre comunicato al Centro per l'Impiego competente per territorio.

4. La titolarità dei contratti conferiti ai sensi del presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

5. I contratti di cui al presente Regolamento non possono essere stipulati con soggetti che abbiano un grado di parentela e affinità fino al quarto grado compreso con un Professore appartenente alla struttura che ha effettuato la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione.

6. I contratti non possono essere stipulati con coloro che abbiano avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di Ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università del Piemonte Orientale o altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista del contratto da sottoscrivere, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

7. Ai sensi dell'art. 24 comma 9-ter Legge 240/2010, per i titolari dei contratti di tipologia B), il periodo di congedo obbligatorio di maternità è computato nell'ambito della durata triennale del contratto e, in caso di esito positivo della valutazione di cui all'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, il titolare del contratto è inquadrato, alla scadenza del contratto stesso, nel ruolo dei Professori associati. I titolari dei contratti di tipologia B) possono chiedere, entro la scadenza del contratto, la proroga dello stesso per un periodo non superiore a quello del congedo obbligatorio di maternità.

ART. 12
SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. I Ricercatori a tempo determinato svolgono attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti; possono svolgere attività assistenziale se di Area medica.

2. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i Ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i Ricercatori a tempo definito.

3. Lo svolgimento dell'attività di ricerca deve essere autocertificato annualmente e validato dal Dipartimento di appartenenza.

4. L'attività di ricerca collegata a specifici programmi/progetti di ricerca è svolta di concerto con il Responsabile del progetto o programma di ricerca.

5. Le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 80 ore/anno; le Ricercatrici e i Ricercatori a tempo determinato con regime di impegno a tempo definito svolgono attività di insegnamento nelle varie forme previste, di norma, per 60 ore/anno.

6. L'attività didattica svolta è attestata mediante:
a) la compilazione, nei termini stabiliti dall'Ateneo, degli appositi "registri on line delle lezioni";
b) la compilazione dei "registri on line delle attività didattiche" che devono essere consegnati al Direttore del Dipartimento al termine di ogni anno accademico.
7. Qualora l'assunzione del Ricercatore a tempo determinato si verifichi presso un Dipartimento di Area medica, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, ed esso svolga, nell'ambito dell'attività prevista dal contratto, anche attività assistenziale, la stessa verrà espletata nel rispetto degli accordi esistenti tra l'Ente convenzionato e l'Università. L'orario di lavoro e la valorizzazione economica per lo svolgimento della predetta attività assistenziale sono disciplinati dal D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, dall'art. 6 del D. Lgs. n. 517/99 nonché dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro dell'Area della Dirigenza Medica del Servizio Sanitario Nazionale e dalle relative applicazioni regionali.
8. Nel caso in cui all'esito di verifiche siano accertate inadempienze dei doveri didattici o scientifici, anche con riferimento all'attuazione dello specifico programma o progetto di ricerca, tali da non consentire il proseguimento del contratto, viene applicata la disciplina del recesso.
9. La competenza disciplinare è regolamentata dall'art. 10 della Legge 240/2010.
10. I Ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'Ateneo di appartenenza, in caso di mobilità tra Atenei, conservano la titolarità dei progetti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente della ricerca.

ART. 13
TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 8 della Legge n. 240/2010, il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di tipologia A) è pari al trattamento annuo lordo iniziale spettante al Ricercatore confermato classe 0 secondo il regime di impegno.
2. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di tipologia B) con regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito è parametrato al trattamento annuo lordo onnicomprensivo iniziale spettante al ricercatore confermato classe 0 a tempo pieno, o a tempo definito, elevato del 20 per cento.

ART. 14
REGIME DELLE INCOMPATIBILITA' E DIVIETO DI CUMULO DI PRESTAZIONI RETRIBUITE

1. I contratti sono incompatibili con la contestuale titolarità di:
a) qualsiasi altro contratto di lavoro subordinato presso altri enti pubblici o privati;
b) assegni di ricerca, anche presso altri Atenei;
c) borse di studio di dottorato di ricerca o post dottorato o con altre borse di studio e di ricerca.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti, i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
3. Ai Ricercatori a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 240/2010 in tema di incompatibilità connesse al regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
4. Ai Ricercatori è consentita la possibilità di svolgere incarichi esterni retribuiti nei limiti di legge e sulla base di quanto stabilito dall'Ateneo in materia.

ART. 15
PROROGA DEL CONTRATTO

1. Il Dipartimento che ha formulato la proposta di chiamata del titolare del contratto di Ricercatore di tipologia A), può, nell'ambito delle risorse disponibili, con il consenso dell'interessato, proporre, nei sei mesi precedenti alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, per una sola volta e per soli due anni, motivandola con riferimento ad esigenze di didattica e di ricerca.
2. Ai sensi del D.M. 242/2011 la proroga è subordinata alla positiva valutazione di una Commissione designata dal Consiglio del Dipartimento proponente e composta da tre componenti, Professori o Ricercatori universitari, anche esterni all'Ateneo, appartenenti allo stesso Settore Concorsuale del Ricercatore. Per la nomina della Commissione si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi di cui al precedente art. 7 comma 7.
3. La valutazione della Commissione è svolta sulla base di una relazione predisposta dal Dipartimento avente ad oggetto l'adeguatezza dell'attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
4. In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, il quale delibera entro la scadenza del contratto da prorogare.

ART. 16
RISOLUZIONE E CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti.
2. Il Ricercatore può recedere dal contratto qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 C.C., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, dandone un preavviso di almeno 30 giorni.
3. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato, mentre il Ricercatore, in caso di mancato preavviso da parte dell'Amministrazione, avrà diritto a un'indennità di pari importo.

ART. 17
CHIAMATA NEL RUOLO DI PROFESSORE ASSOCIATO

1. Ai sensi dell'art. 24 comma 5 della Legge 240/2010, in via ordinaria, nel terzo anno del contratto, il Consiglio del Dipartimento può proporre la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di Professore associato, del titolare del contratto di tipologia B), che sia in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale di cui all'art. 16 della Legge 240/2010 nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il contratto.
2. Il titolare del contratto di tipologia B), se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale, deve obbligatoriamente essere sottoposto a valutazione.
3. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati dal Dipartimento nell'ambito dei criteri fissati dal D.M. 344/2011. Sono oggetto di valutazione: le attività didattiche e scientifiche, istituzionali, organizzative di servizio e di terza missione nonché le valutazioni degli studenti sugli insegnamenti erogati dai candidati, ove disponibili.
4. La procedura di chiamata di cui al presente articolo è attivata con apposito Decreto Rettorale a

cui è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo.
5. La Commissione giudicatrice (formata con le modalità previste dal precedente articolo 7), stabiliti preliminarmente i criteri per la valutazione, effettua la valutazione del candidato attribuendo un punteggio alle attività oggetto di valutazione.
6. La Commissione stabilisce, per ciascun elemento oggetto di valutazione, il punteggio massimo attribuibile:
a) per le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti: tra punti 20 e 30;
b) per le attività di ricerca e pubblicazioni scientifiche: tra punti 50 e 70;
c) per le attività istituzionali, di servizio e di terza missione: tra punti 5 e 10;
d) per le attività cliniche ove previste: tra punti 5 e 10.
7. La somma dei punteggi delle voci a), b), c) e d) deve essere pari a 100.
8. La valutazione si intende positiva se il Ricercatore avrà conseguito un punteggio almeno pari alla metà del massimo attribuibile nella valutazione dell'attività di ricerca e una valutazione complessiva pari o superiore a 70/100.
9. La Commissione giudicatrice può operare anche con strumenti telematici di lavoro collegiale.
10. Gli atti della Commissione sono approvati con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo.
11. Il Consiglio di Dipartimento delibera, a maggioranza assoluta dei Professori di prima e di seconda fascia, la proposta di chiamata nel ruolo dei Professori di seconda fascia del titolare del contratto di tipologia B), valutato positivamente dalla Commissione.
12. Il Consiglio di Amministrazione approva la proposta di chiamata del titolare del contratto da Ricercatore a tempo determinato di tipologia B) nel ruolo di Professore di seconda fascia.
13. La nomina in ruolo decorre dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto.
14. In deroga a quanto definito al comma 1 il Consiglio di Dipartimento interessato, nei limiti delle risorse disponibili, può richiedere di anticipare, dopo il primo anno del contratto del Ricercatore, se in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale nel Settore Concorsuale in cui ha svolto il contratto, l'inquadramento nella qualifica di Professore associato.
15. In tale caso la valutazione del candidato comprende anche lo svolgimento di una prova didattica. Il decreto di avvio della procedura determina, secondo le indicazioni del Dipartimento, anche le modalità di svolgimento della prova didattica.
16. La prova didattica concorre al punteggio complessivo finale relativamente all'elemento a) di cui al precedente comma 6 fino ad un massimo di 20 punti.

ART. 18
CHIAMATA DIRETTA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO

1. In deroga alle procedure selettive previste dal presente Regolamento, l'Ateneo può nell'ambito delle disponibilità di bilancio, stipulare mediante chiamata diretta, contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) o di tipologia B) con i seguenti soggetti, in possesso del titolo di dottore di ricerca:
A) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
B) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al

posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
C) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca (D.M. 28 dicembre 2015 n. 963 il cui art. 4, comma 1, è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.M. 8 agosto 2016 n. 635).

2. La proposta di conferimento dei contratti da Ricercatore a tempo determinato di cui al comma 1 è approvata dai Consigli di Dipartimento ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
3. Il Consiglio di Dipartimento non può proporre la chiamata diretta di soggetti che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente al Dipartimento che propone la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata diretta approvata dal Consiglio di Amministrazione è successivamente trasmessa al Ministero dell'Università e della Ricerca il quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere della Commissione nominata per l'espletamento delle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, di cui all'articolo 16, comma 3, lettera *f*), della Legge 240/2010 e successive modificazioni, per il settore per il quale è proposta la chiamata, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta del medesimo parere. Non è richiesto il parere della Commissione suddetta nel caso di chiamate di studiosi che siano risultati vincitori di uno dei programmi di ricerca di alta qualificazione effettuate entro tre anni dalla vincita del programma.

ART. 19
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento si applica alle proposte di attivazione delle procedure già approvate dai Consigli di Dipartimento per le quali, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sia stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo bando di concorso.
2. Per l'effettuazione delle operazioni di sorteggio delle Commissioni di cui all'art. 7 del presente Regolamento, il Senato Accademico designa annualmente una Commissione, composta da tre membri, di cui due individuati tra il personale tecnico amministrativo e uno tra il personale docente, incaricata di effettuare le operazioni in seduta pubblica. Il sorteggio avviene mediante estrazione da un'urna dove sono collocati cinque biglietti uguali e privi di segni distintivi nei quali sono riportati i nomi dei potenziali commissari. I primi due estratti individuano i restanti componenti della Commissione. Il terzo estratto individua il membro supplente.
3. Per tutto quanto non previsto ed espressamente disciplinato dal Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ART. 20
PUBBLICAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web di Ateneo.
2. Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.